competenti hanno sempre invitato ai gestori della strada al fine di non accomunare i rimorchi agli autoveicoli e, in particolare, alle autocaravan.

- Con l'ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara prescrive e limita dalle ore 08.00 alle ore 21.00, in specifiche aree indicate al punto 1), la sosta "di cui all'art. 7, comma 1, lett. h)". Il Sindaco del Comune di Carrara ha prescritto una limitazione impossibile in quanto le aree indicate nel provvedimento - come risulta anche dalla rappresentazione fotografica in nostro possesso - non costituiscono aree di sosta attrezzate di cui all'articolo 7, comma 1 lett. h).
- Con l'ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara prevede, nelle specifiche aree menzionate al punto 1), il divieto di sosta per caravan e autocaravan dalle ore 21.00 alle ore 08.00 consentendola invece agli altri veicoli. Tale limitazione si caratterizza per la contraddittorietà con la motivazione indicata nella premessa, costituita dalla necessità di garantire la percezione e il godimento delle bellezze marine e montane impedita dalla sosta di veicoli di altezza superiore ai 2 metri. Com'è possibile che un veicolo di altezza superiore a 2 metri in sosta durante il giorno garantisca la percezione e il godimento delle bellezze naturali mentre di notte ne limiti la visibilità? Per quanto detto, il provvedimento risulta viziato da eccesso di potere quanto meno per manifesta illogicità e contraddittorietà. Infine merita sottolineare che il riservare la sosta in via esclusiva a rimorchi e autoveicoli è ammissibile per ottimizzare alcuni parcheggi aventi geometrie diverse e stalli di sosta di dimensioni diverse tra loro.
- Con l'ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara consente, in specifiche aree individuate e dalle ore 08.00 alle ore 21.00, la sosta esclusiva a caravan e autocaravan. A tal riguardo vale ricordare che la fruibilità dello stallo di sosta non può dipendere dal tipo di veicolo. Infatti si ritiene ammissibile riservare la sosta in via esclusiva a rimorchi e autoveicoli solamente per ottimizzare la grandezza dello stallo di sosta senza che assuma alcun rilievo la specifica tipologia di autoveicolo o rimorchio. Peraltro il prevedere una sosta esclusiva per autocaravan (autoveicolo) e caravan (rimorchio) senza indicare la grandezza dello stallo di sosta che ovviamente dovrebbe contenere anche l'autoveicolo che traina il caravan, in quanto lo stesso non può essere lasciato nel parcheggio per un periodo di tempo superiore a quello previsto dalle norme, evidenzia una manifesta illogicità.
- Con l'ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara, fuori delle specifiche aree indicate al punto 1), vieta permanentemente la sosta a caravan e autocaravan nel perimetro del territorio del Comune di Carrara, dal confine con il Comune di Sarzana al confine con il Comune di Massa. Orbene, la circostanza che siano previste della aree ex articolo 7, comma 1 lettera h) non può costituire la base per limitare la circolazione stradale di tali veicoli nelle altre aree del territorio comunale. Pertanto vi è un'evidente e ingiustificata discriminazione rispetto alla facoltà di sosta invece consentita alle altre categorie di
- Con l'ordinanza n. 401/08 datata 26 giugno 2008 il Sindaco del Comune di Carrara è del tutto ingiustificato e incomprensibile allorquando si riferisce alla eventuale "segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 del Codice Penale" in caso di comportamenti in violazione dell'ordinanza in esame. La norma incriminatrice contenuta nell'articolo 650 del codice penale prevede il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e punisce l'inosservanza a un "provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene". Pertanto per la configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'articolo 650 c.p. per "provvedimento

legalmente dato dall'autorità" deve necessariamente intendersi l'estrinsecazione di una potestà amministrativa atta ad incidere direttamente su situazioni soggettive. In tale norma penale il precetto acquista concretezza ed attualità solo al momento in cui è dato il provvedimento indicato nella norma stessa. Risulta pertanto singolare che l'ordinanza preveda l'eventuale segnalazione di una notitia criminis, anticipando il provvedimento legalmente dato dall'autorità.

In virtù di quanto su esposto, si invita il Comune di Carrara a provvedere immediatamente all'annullamento d'ufficio per ragioni di legittimità o in alternativa la revoca d'ufficio per ragioni di merito dell'ordinanza n. 401/08 prot. n. 28577 datata 26 giugno 2008 nella parte in cui vieta la sosta alle caravan e autocaravan dalle ore 21.00 alle ore 08.00 nelle aree indicate al punto n. 1 della stessa ordinanza, nonché nella parte in cui vieta la sosta alle caravan e autocaravan all'interno del perimetro del territorio del Comune di Carrara, dal confine con il Comune di Sarzana al confine con il Comune di Massa così come specificato al punto 3) della medesima ordinanza, dandone riscontro all'Associazione scrivente entro e non oltre 30 giorni, con l'avvertimento che in caso di mancato tempestivo riscontro positivo, verrà presentato ricorso al Tar o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Cordiali saluti, Isabella Cocolo

Presidente della



L'ennesima lettera del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Il Sindaco di Carrara non risponde all'istanza dell'Associazione e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti gli invia la richiesta ufficiale delle loro deduzioni e documenti



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto In Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II 25 SET. 7013 Prot. 75745

AL COMUNE di CARRARA

E.p.c. AI COORDINAMENTO NAZIONALE CAMPERISTI Associazione Nazion Via San Niccolò 21 50125 FIRENZE

OGGETTO: Ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture o dei Trasporti proposto dal COORDINAMENTO NAZIONALE CAMPERISTI nei confronti del Comune di CARRARA per l'aunullamento dell'Ordinanza n. 401/08 prot. n. 28577 del 26 giugno

E stato notificato presso questo Ministero il ricorso indicato in oggetto.

Per consenitre all' Ufficio scrivente la predisposizione della prevista relazione al Consiglio di Stato si invita codesta Amministrazioni a far pervenniere, con cortese sollecitudine, le proprie contro deduzioni con esauriente relazione per ogni singolo motivo di ricorso, nonché ogni altro atto utile ai fini del decidere.

IL DIRETTORE della DIVISIONE. (Dott. Ing. Francesco MAZZIOTTA) Meggille